



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 71 del 21/05/2015

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Delibera n. 21/2015.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI

NELLA RIUNIONE DEL 21 aprile 2015

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e in particolare l'art. 14-quater, comma 3, della stessa legge;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio";

VISTO in particolare l'art. 152 - Titolo II - Fruizione e valorizzazione dei beni culturali - del decreto legislativo n. 42 del 2004 che stabilisce che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT) "tenuto conto della funzione economica delle opere già realizzate o da realizzare, ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso di esecuzione, idonee comunque ad assicurare la conservazione dei valori espressi dai beni protetti ai sensi delle disposizioni del presente Titolo";

VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, recante "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" e in particolare il punto 14.9. lettera c), in cui è stabilito che, nei procedimenti per l'autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela ai sensi del D.lgs 42/2004, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in attuazione dei principi di integrazione e di azione preventiva in materia ambientale e paesaggistica, partecipa esercitando "unicamente in quella sede i poteri previsti dall'art. 152 del citato D.lgs 42/2004";

VISTA la nota in data 16 ottobre 2014, con la quale la Regione Puglia ha ritenuto di sottoporre alla delibera del Consiglio dei Ministri, ex art. 14-quater, comma 3, della richiamata legge n. 241 del 1990, il

dissenso emerso in conferenza di servizi da parte della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia, su parere espresso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia, relativamente all'istanza di Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica e relative opere connesse della potenza elettrica di 27.20 MW. (n. 8 aerogeneratori) sito nel Comune di Orta Nova, località La Ficora (FG);

CONSIDERATO che nella predetta nota la Regione riferisce che la iniziale richiesta da parte della Società proponente Alerion Servizi Tecnici e Sviluppo Srl si riferiva all'autorizzazione di 20 aerogeneratori, e che la suddetta richiesta, a seguito di screening ambientale provinciale è stata ridotta a quindici e ulteriormente ridotta ad otto su indicazione dell'Ufficio Energie Rinnovabili e Reti della Regione Puglia, per rendere gli otto aerogeneratori residui compatibili con la tutela del territorio in tutti i suoi aspetti;

CONSIDERATO che in conferenza di servizi hanno espresso parere favorevole con prescrizioni la Regione Puglia, il Comune di Orta Nova, la Provincia di Foggia, l'Aeronautica militare, l'Autorità di Bacino della Puglia, il Comando militare Esercito Puglia, il Consorzio di bonifica Capitanata, il Ministero dello sviluppo economico ispettorato territoriale Puglia e Basilicata, il Comando in Capo del Dipartimento Militare marittimo dello Ionio e del Canale d'Otranto e l'Autorità di Bacino della Puglia;

CONSIDERATO in particolare che la citata Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia, in conferenza di servizi, pur prendendo atto che "le opere in questione non risultano interessare direttamente aree tutelate ai sensi dell'art. 142 del D.lgs. n. 42 del 2004, né beni soggetti a tutela di propria competenza", ha espresso parere contrario all'intervento in quanto "lo stesso contrasta con le istanze di tutela paesaggistica" in quanto "verrà realizzato in un territorio caratterizzato pienamente dagli elementi tipici del paesaggio, agrario e della storia della Capitanata..... alterando fortemente il contesto paesaggistico prevalentemente orizzontale e livellato in cui predominano i segni orizzontali dei tratturi, dei torrenti e dei resti archeologici e in cui gli unici elementi emergenti e consolidati nella struttura territoriale sono i centri abitati";

CONSIDERATO altresì che la predetta Soprintendenza, come soluzione possibile al superamento del dissenso. in relazione alla valutazione delle criticità espresse. ha ritenuto di proporre la delocalizzazione dell'impianto, oltre che la riduzione dell'altezza delle singole pale;

VISTO il verbale della riunione di coordinamento istruttorio tenutasi presso il Dipartimento del Coordinamento Amministrativo in data 17 dicembre 2014. nella quale è stato confermato che il progetto in esame interessa un'area contermina, come definita dalle citate linee guida di cui al 10 settembre 2010, e sono state ribadite le posizioni favorevoli con prescrizioni già espresse in conferenza di servizi;

VISTA la nota del 16 dicembre 2014 con la quale la Regione Puglia. assente in riunione. ha ritenuto di ribadire le posizioni degli enti intervenuti in conferenza di servizi;

VISTA la nota del 16 dicembre 2014 con la quale l'Autorità di Bacino della Puglia, assente in riunione, ha confermato il parere favorevole con prescrizioni già in precedenza espresso;

VISTA la nota del 16 dicembre 2014 con la quale i Consorzio di bonifica della Capitanata ha confermato integralmente il parere favorevole con prescrizioni già espresso;

VISTA la nota del 17 dicembre 2014 con la quale la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia ha confermato le criticità espresse dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia ed ha altresì ribadito

di non poter individuare alcuna modifica progettuale ai fini dell'assenso, ritenendo che "il progetto in questione non sia in alcun modo armonizzabile con la tutela del paesaggio";

CONSIDERATO che la Società proponente, Alerion Servizi Tecnici e Sviluppo srl, presente in riunione, nel ribadire che l'impianto non sorge in area vincolata, ma in area contermina, ha precisato che "le opere di realizzazione del parco eolico non intaccherebbero minimamente i tratturi e i corsi d'acqua anche grazie all'utilizzo in quei limitati casi in cui si renderà necessario, di tecniche di realizzazione di cavidotti interrati con sonde teleguidate" e a tale riguardo si è dichiarata disponibile "a svolgere i lavori sotto la direzione della Soprintendenza in modo da evitare qualunque pregiudizio allo stato non prevedibile, così come ad adottare le Misure di valorizzazione dei beni culturali che si rendessero necessarie";

CONSIDERATO altresì che la predetta Società ha evidenziato una rilevante ricaduta in termini di investimenti economici quantificabili in non meno di 60 milioni di euro e non meno di 136 lavoratori occupati direttamente ed indirettamente;

TENUTO CONTO che il 13 gennaio 2015 si è tenuta una riunione di coordinamento istruttorio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con i rappresentanti del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministero dello sviluppo economico, per esaminare gli aspetti dell'impatto paesaggistico, degli effetti sull'ambiente e della rilevanza per l'approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili;

CONSIDERATO che dagli approfondimenti istruttori è stato confermato che l'impianto, costituito da 8 aerogeneratori, sarebbe collocato in siti non oggetto di procedimento di vincoli esistenti o in itinere ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, ma in aree contermina a quelle sottoposte a tutela ai sensi dello stesso codice;

CONSIDERATO altresì che in esito al predetto incontro è stato confermato l'interesse pubblico all'incremento di produzione di energia da fonti rinnovabili, quale permanente obiettivo primario a livello nazionale e comunitario, al cui rispetto contribuisce anche la realizzazione dell'impianto in esame ed è inoltre emerso che il surplus di energia rinnovabile prodotto dalla Regione Puglia, non essendo prevista la regionalizzazione dei consumi, può essere esportato compensando la minor produzione di altre Regioni, al fine del raggiungimento dell'obiettivo nazionale fissato a livello europeo per le FER e quindi evitare le previste sanzioni in caso di mancato raggiungimento dello stesso e che infine è stato evidenziato che il dispacciamento delle energie rinnovabili è prioritario, rispetto alle altre fonti di energia;

RITENUTO dalla comparazione degli interessi coinvolti nel procedimento in esame, individuati nella tutela paesaggistica, da riferirsi a area contermina come prima precisato, e nello sviluppo della produzione di energia da fonte rinnovabile, nonché nella valenza imprenditoriale ed economica dell'opera in argomento, di considerare prevalente l'interesse all'incremento delle fonti di energia rinnovabili e alla realizzazione dell'opera di che trattasi, condividendo le posizioni favorevoli all'impianto eolico in questione espresse dagli Enti coinvolti nella conferenza di servizi relativa alla richiesta di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio dello stesso;

VISTA la nota in data 13 marzo 2015, prot. DICA -AC- 625/2015 con la quale è stata trasmessa la relazione istruttoria del Dipartimento per il coordinamento amministrativo;

CONSIDERATO che, pertanto, l'intesa, di cui all'art. 14-quater, comma 3, della legge 241/90, è stata raggiunta con la Regione Puglia, relativamente alla posizione favorevole espressa in conferenza di servizi;

DELIBERA

di dare atto che sussiste la possibilità di procedere alla realizzazione del progetto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica di 27,20 MW (n. 8 aerogeneratori) sito nel Comune di Orta Nova, località La Ficora (FG), a condizione che siano rispettate le verifiche e le prescrizioni fornite dagli Enti coinvolti nella conferenza di servizi.

Roma, lì 21 aprile 2015

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri